



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI
(aule, palestre, sale riunioni)

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati o privati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché rispetto della necessaria convenzione tra il Comune di Foggia e l'istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.

Art.2 — Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- alla qualità e alla originalità delle proposte particolarmente nell'ambito delle attività culturali.

Le attività didattiche e formative proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art.3 — Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 4 -Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art.5 -Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Art.6 -Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è, di norma, vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro; qualora ciò avvenga l'Istituto declina ogni responsabilità;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art.7 -Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se: la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima.

Art.8 –Quote di partecipazione

La concessione dei suddetti locali è subordinata al pagamento di una quota per l'utilizzo dei locali richiesti, mediante versamento sul c/c intestato alla scuola indicando nella causale: "versamento per utilizzazione locali scolastici", specificando anche la destinazione degli stessi (palestra, auditorium etc.) Il mancato pagamento comporta la revoca della presente autorizzazione.

Gli importi delle quote saranno incamerati nel Programma Annuale come contributi finalizzati di altre amministrazioni statali, Enti pubblici, privati e alunni e destinati alle spese di funzionamento amministrativo.

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti dal Consiglio d'istituto e comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Il costo viene quindi così determinato:

€ 5,00 mensili per ogni iscrizione effettuata per spese amministrative/organizzative;

€ 50,00 come deposito cauzionale;

in caso di presenza del personale scolastico + € 16,50 l'ora;

Qualora, per qualsiasi motivo, l'uso degli spazi scolastici non avvenga sarà restituito interamente il deposito cauzionale ed il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

Art. 9- Svincolo del deposito cauzionale.

Al termine dell'utilizzo degli spazi, il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni ai locali o agli arredi emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al Consiglio d'istituto il quale l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

8° Circolo "S. Pio X" - Foggia



Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili dell'utilizzo aule, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale convenuta tra le parti per ogni giorno di ritardo

Art. 10- Concessione gratuita

In caso del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza, vigilanza e pulizia.

La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale, fatta eccezione per le richieste avanzate per l'utilizzo diretto dai Comuni in quanto Enti proprietari degli immobili.

Art.11 -Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- a) le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
- b) b) il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

IL PRESENTE DOCUMENTO:

- E' stato adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 26 del 25/11/2014
- Gli interessati possono chiedere la duplicazione del presente documento presso la segreteria dell'istituto al costo di € 0,50 per ogni facciata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giovanna CASERTA)



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

8° Circolo "S. Pio X" - Foggia



Allegato B

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE S. PIO X PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15

In attuazione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. ____ del 25/11/2014

F R A

La Direzione Didattica Statale "S. PIO X" di Foggia, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa CASERTA Giovanna, Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Troia (FG) il 05/11/1955 e domiciliato per la sua carica presso la Direzione Didattica Statale "S. PIO X" di Foggia – codice fiscale 80033900715 e già concessionario dei locali scolastici;

E LA SEGUENTE ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE

- Associazione _____ con sede in ____ Via ____ codice fiscale _____ legalmente rappresentata da _____, domiciliato in _____ via _____
- Associazione _____ con sede in ____ Via ____ codice fiscale _____ legalmente rappresentata da _____, domiciliato in _____ via _____
- Associazione _____ con sede in ____ Via ____ codice fiscale _____ legalmente rappresentata da _____, domiciliato in _____ via _____
- Associazione _____ con sede in ____ Via ____ codice fiscale _____ legalmente rappresentata da _____, domiciliato in _____ via _____

che saranno per brevità in seguito chiamate "concessionarie";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso della Palestra scolastica, dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse ubicata in Via Mastelloni, per la realizzazione delle attività sportive/didattiche come da piano dettagliato allegato.

La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra/aule nell'orario pomeridiano e serale dal lunedì al sabato per allenamenti e attività motoria/attività didattiche.

I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.

ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate/didattiche nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi/aule, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è fissata in anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione della medesima e comunque fino alla fine dell'anno scolastico 2014/2015. Alla scadenza il Concessionario è tenuto

alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioramento, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti/aule.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) Effettuare gli interventi di pulizia ordinaria derivante dall'uso fatto dell'impianto/aule, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima, eventualmente segnalando all'Istituto lo stato di mancata pulizia all'inizio del proprio turno di utilizzo;
- b) Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto;
- c) Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati;
- d) Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle associazioni e soggetti espressamente autorizzati dalla presente convenzione;
- e) Consentire l'ingresso ai soli atleti o istruttori;
- f) Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- g) Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;
- h) Vigilare affinché nelle palestre oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
- i) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo, ed ognuno per la fascia di orario di utilizzo;
- j) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con la pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi eventualmente utilizzati, che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;
- k) Non sub concedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo;
- l) Comunicare immediatamente per iscritto all'Istituto i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso;
- m) Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
- n) Presentare all'Istituto la relazione annuale sull'uso dell'impianto. La mancata presentazione della relazione può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi;
- o) Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali;

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva l'Istituto da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra i Concessionari medesimi e i propri collaboratori.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per l'Istituto di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che intendesse promuovere.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO

Sono a carico dell'ente proprietario – Comune di Foggia

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art.4;
- b) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali, se non diversamente disposto;
- c) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto;



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

8° Circolo "S. Pio X" - Foggia



ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

L'istituto concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al sabato e delle aule dal lunedì al venerdì. L'Istituto provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti.

ART. 7 – QUOTE DI CONTRIBUZIONE

I Concessionari dovranno versare al concedente le quote di contribuzione deliberate dal Consiglio dell'Istituto.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori.

In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il concedente Istituto e l'Ente proprietario da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando l'Istituto scolastico ed il Comune di Foggia da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Foggia) a qualunque titolo presenti nell'impianto.

ART. 9 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione la Direzione Didattica Statale S. PIO X potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Foggia, li _____

Il Dirigente scolastico

Il Concessionario